

ORIGINALE

COMUNE DI CASALGRANDE

Provincia di Reggio Emilia

CONVENZIONE

L'anno duemilaquindici, il giorno quindici del mese di luglio nella residenza municipale in Casalgrande. P.zza Martiri delle Libertà n. 1.

Con la presente scrittura da valere ad ogni effetto di legge tra:

- Mareggini Rina, nata a Reggio Emilia, il 16.07.1960, C.F. MRGRNI60L56H223Z, che dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI CASALGRANDE (RE), codice fiscale e partita IVA 00284720356, che rappresenta, nella sua qualità di Responsabile del servizio sport-manifestazioni, in forza del decreto del Sindaco in data 31.01.2015 n. 10 nel seguito indicato anche come "Concedente":

e

Ghizzoni Luciano, nato a Casalgrande, il 16.01.1953 C.F. GHZLCN53A16B893N che dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Circolo ARCI Quagliodromo La Riserva, con sede legale in Casalgrande (RE), Via Castello 16 C.F.: 91052100350, P. IVA 01629660356, che rappresenta in qualità di Presidente - nel seguito indicato anche come "concessionario"

premesso che

- il Comune di Casalgrande è proprietario dei seguenti immobili siti in Casalgrande Alto, via Castello: locali adibiti a sala bar, sala riunioni, cucina, servizi igienici, della superficie interna al netto dei muri di mq. 45;



REPERTORIO
N° 9862



Rina Mareggini

Luciano Ghizzoni

area cortiliva di mq. 1005, area esterna di mq. 56.000, identificati al catasto del Comune di Casalgrande al fg. 27 mapp. 48.49 37 (parte), 46 (parte), 47 (parte), meglio evidenziati nella planimetria che si allega quale parte integrante del contratto (Allegato A);

- Il Circolo ARCI Quagliodromo La Riserva, con un contratto di comodato stipulato in data 10 marzo 2010 repertorio n. 9222 ha avuto in gestione questi immobili fino alla scadenza il 28.02.2015.

- con nota pervenuta il 13.02.2015 al prot. 2421, ha chiesto di poter ottenere di nuovo in affidamento gli immobili al fine di continuare a realizzare attività ricreative e sportive a favore dei cittadini di Casalgrande;

- premesso che il Circolo ARCI Quagliodromo La Riserva è una associazione regolarmente iscritta all'Albo prov.le dell'Associazionismo (L.R. n. 10/95) e ha tra gli scopi principali del proprio statuto la promozione culturale, sportiva, turistica e ricreativa;

- che in modo particolare ha svolto con impegno un importante ruolo di sorveglianza e cura delle aree boscate e rurali pubbliche di proprietà del comune di Casalgrande site in località La Riserva-Monti di Casalgrande, promuovendo la conoscenza di tali ambiti di carattere ambientale e naturalistico e la sensibilità civile circa il rispetto e la fruizione pubblica di tali aree;

- che l'Amministrazione condividendo i principi statutari dell'associazione Circolo ARCI Quagliodromo La Riserva, riconoscendone l'impegno ed apprezzandone l'operato è interessata a stipulare una convenzione con la stessa al fine di promuovere la fruizione delle aree boscate e rurali pubbliche di proprietà del Comune di Casalgrande site in lo-



Stimoli
Pia Torricci

calità La Riserva-Monti di Casalgrande e garantirne la sorveglianza e la manutenzione ordinaria;

- con delibera di giunta comunale n. 75 del 09.07.2015 l'Amministrazione di Casalgrande, ritenute rispondenti a pubblico interesse le attività e le finalità perseguite dal Circolo ARCI Quagliodromo La Riserva, è stata approvata la presente convenzione. Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante del contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1. Il Comune di Casalgrande concede in convenzione al Circolo ARCI Quagliodromo La Riserva, che accetta, gli immobili, evidenziati nell'allegata planimetria (allegato A), siti in Casalgrande Alto, Via Castello.

Art. 2. La durata è fissata in cinque anni (5), con decorrenza dalla data della firma della convenzione.

Art. 3. Entro e non oltre la scadenza del termine convenuto il Concessionario è obbligato a restituire l'immobile oggetto del presente contratto al Comune di Casalgrande qualora non sia stata stipulata una proroga che il Concessionario potrà richiedere entro la scadenza del contratto.

Art. 4. Laddove prima del termine convenuto sopravvenga un bisogno urgente ed imprevisto del Concedente, questi può esigerne la restituzione immediata.

Art. 5. Il Concessionario si impegna a concedere l'area per lo svolgimento di feste, manifestazioni ed iniziative ricreative concordando con gli interessati tempi e modalità di svolgimento, rimborso delle spese ed eventuali contributi. Le manifestazioni dovranno avere le autorizzazioni di Legge per



Pinco Testa

Pinco

lo svolgimento e l'amministrazione Comunale si riserva di utilizzare prioritariamente l'area per le proprie iniziative:

Art. 6. il Concessionario si obbliga di custodire, conservare e mantenere l'area e le attrezzature promuovendo azioni di volontariato, ricorrendo a opere di manutenzione ordinaria, pulizia e manutenzione ordinaria dei sentieri, svolgere servizi di sorveglianza dell'area con particolare riferimento alle zone boscate, circa il corretto comportamento dei fruitori, rischio incendio ed idrogeologico, promuovere iniziative o progetti di valorizzazione dell'area e di collaborazione con il servizio patrimonio comunale in materia di segnalazione e consulenza in materia boschiva e agroforestale:

Art. 7. Il Concessionario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per lo sviluppo di attività ricreative e sportive, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti.

Art. 8. Il Comune provvederà periodicamente alla verifica del corretto utilizzo da parte del Circolo ARCI Quagliodromo La Riserva dei beni concessi in convenzione.

Art. 9. Il Concessionario dichiara di aver preso visione dei locali e delle aree e di averli trovati idonei all'uso pattuito, impegnandosi a restituirli nelle medesime condizioni in cui vengono consegnati, salvo il normale deperimento dovuto all'uso.

Art. 10. Il Concessionario non può concedere gli immobili in godimento a terzi, senza il consenso del Concedente. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto. In caso contrario il Concedente potrà richiedere immediata restituzione degli immobili, oltre al risarcimento del danno.

Art. 11. Il rischio del perimento, totale o parziale, degli immobili è a carico



Handwritten signature: Rita Treggi

Handwritten signature: [Illegible]



del Concessionario, anche se dovuto a causa allo stesso non imputabile; ai fini di cui all'articolo 1806 del codice civile, le parti dichiarano di stimare l'immobile concesso in convenzione in euro 100.000,00.

Art. 12. Sono a carico del Concessionario le spese per la manutenzione straordinaria. Inoltre, essendo gli immobili collocati in zona agricola boschiva, il Concessionario si impegna a mantenere la viabilità di accesso fruibile durante tutto l'arco dell'anno.

Art. 13. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri e le spese per la manutenzione ordinaria dei sentieri, dell'area boscata, quantificate in € 6.800. A titolo di parziale rimborso spese e per quanto previsto al precedente articolo 6 il Comune di Casalgrande riconosce un mero contributo di € 1.500,00 annue per tutta la durata contrattuale a favore dell'associazione Circolo ARCI Quagliodromo La Riserva.

Art. 14. Le migliorie e gli investimenti per aumentare la qualità e la fruibilità pubblica del Parco saranno concordati con l'Amministrazione Comunale che potrà destinare appositi contributi e quelle eseguite dal Concessionario restano acquisite dal Concedente senza obbligo di compenso, anche se autorizzate da quest'ultimo. In ogni caso, rimane salvo il diritto del Concedente di pretendere dal Concessionario il ripristino delle condizioni in cui gli immobili sono stati consegnati, come previsto al sopraesteso articolo n. 9.

Art. 15. Il Concessionario si obbliga a manlevare e tenere indenne il Concedente da qualsiasi danno, diretto e indiretto, che possa derivare dall'uso dei beni concessi in convenzione ovvero dal comportamento delle persone comunque ammesse all'interno degli immobili.



Rino Bruschi

[Signature]

Art. 16. A tale fine il comune di Casalgrande si impegna a rimborsare la spesa dell'assicurazione obbligatoria di infortunio e responsabilità civile verso terzi, nel limite massimo di € 750,00 annui (legge 07/12/2000) e previa esibizione della quietanza regolarmente pagata:

Art. 17. L'inadempienza da parte del Circolo ARCI Quagliodromo La Riserva di quanto previsto comporterà la risoluzione ipso jure del presente contratto.

Art. 18. Tutte le spese conseguenti al presente atto sono a carico del Concessionario.

Art. 19. In relazione a quanto non espressamente previsto in questo atto, le parti fanno riferimento alle disposizioni del codice civile, agli usi locali ed alla vigente legislazione in materia di convenzione.

Casalgrande, li.....15 LUG. 2015..

Il Concedente

Il Concessionario

p. Il Comune di Casalgrande


p. Circolo Arci il Quagliodromo

Responsabile Servizio Sport

Il Presidente


Rina Mareggini

Ghizzoni Luciano









Ministero dell'Economia
 e delle Finanze
Agenzia Entrate
 MARCA DA BOLLO
€2,00
 DUE/00
 00001276 00005920 WOPKRO01
 00017022 14/07/2019 18:19:56
 4578-00087 D84ZCC1054445308
 IDENTIFICATIVO : 01131787783613
 0 1 13 178778 361 3



Handwritten signature

Comune di Casalgrande foglio 27 mappali :
 48, 49, 37(parte), 46(parte), 47(parte)